



Il giorno 26 Febbraio 2016, presso l'Area Vasta n. 2 – Sede di Ancona -, si sono riunite la RSU, le OO.SS. del Comparto e la Delegazione trattante dell'Area Vasta n.2 per la sottoscrizione dell'accordo sulla progressione economica orizzontale.

Premesso che in base alla L. n.190 del 23/12/2014 "Legge di stabilità 2015" con decorrenza 01/01/2015 è stata ripristinata la possibilità di effettuare progressioni di carriera anche ai fini economici.

Richiamati gli artt. 30 e 35 del CCNL 7/4/99 relativi alla disciplina dell'istituto della progressione economica orizzontale che consente il passaggio sequenziale tra le fasce retributive.

Richiamato altresì l'art.23 del D.lvo n.150 del 27/10/2009 che dispone che le P.A. attribuiscano in modo selettivo le progressioni economiche sulla base delle risorse disponibili.

Preso atto che con Det. ASUR/DG n.262 del 07/04/2015 è stato adottato il Piano della Performance 2015-2017.

Rilevato:

- che la contrattazione sul predetto istituto contrattuale è stata avviata in data 7 Ottobre 2015
- che con determina n.1532 del 21/11/2015 è stato provvisoriamente quantificato il "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" per l'anno 2015;
- che con nota Prot. 3904 del 05/02/2016 l'ASUR ha rimesso a questa Area Vasta l'ipotesi di accordo sottoscritta il 20/01/2016 in relazione al parere espresso dal Collegio Sindacale nel Verbale n.3/2016

LE PARTI CONCORDANO CHE LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI, A PARTIRE DALL'ANNO 2015, AVVERRANNO SECONDO LE SEGUENTI MODALITA'

Art.1

PRINCIPI GENERALI

I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore possono avvenire a partire dal 1° Gennaio 2015 nel limite della disponibilità residua del fondo a ciò destinato.

Le progressioni economiche avvengono in base ad apposita graduatoria di merito formulata a seguito di bando.

Tale graduatoria avrà validità per l'attribuzione della fascia superiore a decorrere dall'anno 2015 e fino a conclusione della stessa – secondo la disponibilità del Fondo – per un massimo di anni 3.

L'attribuzione della fascia economica superiore avverrà con apposita determina del Direttore di Area Vasta nella quale verrà individuata la data di decorrenza della fascia economica superiore.

**Art.2**

**REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROGRESSIONE**

I dipendenti aventi titolo alla progressione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere dipendenti a tempo indeterminato presso l'Area Vasta 2 alla data del 01/01/ 2015;
2. Essere in possesso di una anzianità di servizio a tempo indeterminato nel SSN di 4 anni alla data del 31/12/2014;
3. Non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura nei due anni precedenti al 31/12/2014.

**Art.3**

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE SELETTIVA**

Al fine di predisporre apposita graduatoria, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35 CCNL 7/4/99, verrà nominata una apposita Commissione che, operando nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative, assegnerà ad ogni dipendente del comparto ammesso alla procedura, un punteggio secondo i seguenti criteri:

ESPERIENZA PROFESSIONALE MAX Punti 90

VALUTAZIONE MAX Punti 110

**L'esperienza professionale è calcolata per il servizio effettuato a tempo indeterminato nell'ambito del SSN secondo la seguente griglia data dalla combinazione del punteggio attribuito, per ciascun anno, alla anzianità di servizio ed alla anzianità di permanenza nella fascia economica:**

Tabella per la valutazione dell'esperienza professionale

Fascia al 31/12/2014	Punti anzianità nel SSN	Punti anzianità nella fascia
Fascia 0	1	5
Fascia 1	1	2
Fascia 2	1	2
Fascia 3	1	2
Fascia 4	1	2
Fascia 5	1	2

La valutazione è quella certificata dal Nucleo di valutazione. Il valore è espresso dalla media ottenuta nei due anni precedenti il 2015 secondo i seguenti parametri

Tabella per la valutazione





Segreteria Territoriale Ancona

Ancona, li 26.2.2016

Dichiarazione da allegarsi all'ipotesi di accordo sottoscritto il 26 Febbraio 2016 tra la D.A.V. n°2/RSU ed OO.SS., concernente le progressioni economiche orizzontali - Fasce - per gli anni 2015/2016/2017 - come parte integrante dello stesso.

La delegazione sindacale Territoriale ed RSU della FIALS, rievocando l'apprezzabilità dei contenuti dell'ipotesi di accordo, riformulata rispetto ai rilievi evidenziati dal Collegio sindacale A.S.U.R. con nota del 5/2/16 n°0003904, stante il perseguimento dell'obiettivo di attribuzione della FASCIA economica superiore a tutto il personale del comparto dell'A.V.2 avente diritto, contestualmente ad un'azione di armonizzazione tra le procedure esistenti in tema di progressioni orizzontali all'interno dell'Area Vasta, come reiteratamente sostenuto e sollecitato dalla nostra O.S., non può esimersi dal rilevare che i contenuti della nuova IPOTESI di Accordo dell'Area Vasta 2, mantiene ancora delle incongruenze sostanziali norme contrattuali che possono incidere negativamente sugli obiettivi perseguiti, e che potrebbero alterare il risultato finale nella redigente graduatoria per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, che riteniamo opportuno quanto necessario porre in evidenza, come di seguito :

- **Anzianità di servizio maturata nel S.S.N/P.A., indifferente dalla tipologia contrattuale, ovvero tempo determinato o indeterminato**, in ossequio alle disposizioni legislative e contrattuali del servizio prestato di ruolo e non di ruolo anche negli Enti del SSN/D.Lgs.220/2001, relativamente all'anzianità di servizio a tempo determinato utile e riconosciuto nelle procedure di stabilizzazione fino a tutto all'anno 2011(L.296/06,L.244/07); diversamente si determinerebbe non solo una violazione del principio di parità di trattamento, ma anche, e soprattutto, si lederebbe il principio di parità tra lavoratori a T.D. e a T.I., statuito dalla Direttiva 1999/70/CE, relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE CEEP sul lavoro a tempo determinato e nell'art. 6 D.lgs.n.368/2001, che ha recepito nell'ordinamento interno la predetta Direttiva Europea.
- **Necessità di fine di concedere il beneficio delle progressioni orizzontali a tutto il personale del comparto in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.1.2015**, da intendersi, con rapporto di lavoro in essere, a tale data, ancorché posto successivamente in quiescenza.
- **Il possesso del requisito di accesso all'art.2 al punto2 della nuova ipotesi**, di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 4 anni alla data del 31.12.2014, anziché di 2 anni /24 mesi (art.3 CCNL 10.04.2008,2 comma), come viene riconfermata nell'ipotesi, contravviene, provocatoriamente, non solo alle vigenti disposizioni del CCNL, ma rileva una palese violazione del diritto alla partecipazione dei lavoratori alla predetta selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale, contrattualmente prevista, a fronte di una validità della graduatoria triennale con immaginabili effetti negativi per i neo-assunti!
- **Il mancato utilizzo della quota parte del fondo della produttività art.8 CCNL 31.07.2009 per incrementare il fondo delle progressioni economiche orizzontali art.9 CCNL 31.07.2009**, possibilità prevista nel relativo CCNL (art.38 comma 7 CCNL 7.04.1999), previa verifica del costo sostenuto per il pagamento dei trattamenti economici accessori conferiti al personale, analizzando ogni singola voce di spesa prevista all'interno dei fondi previsti per il personale del comparto.
- **Criteri di selezione**: trattandosi di una selezione su principi meritocratici, sarebbe stato, quanto meno opportuno, come chiaramente riportato dalla normativa vigente D.Lgs. 150/2009, che fosse stata inserita la valutazione dei titoli accademici e di studio/professionali che nella nuova ipotesi di accordo esattamente come avvenuto nella prima non vengono presi

minimamente in considerazione; così come, l'anzianità di servizio presso Aziende ed Enti della P.A., (tempo indeterminato, tempo determinato, tempo parziale), nella stessa qualifica, e/o profilo, o nella qualifica superiore e/o nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, con i criteri previsti dal DPR 220/2001.

- **All'art.3** - Il riferimento alla **valutazione**, si reputa eccessivo il Gap tra punteggio minimo e massimo (45 punti) e peraltro senza alcun riferimento di abbattimento percentuale tra i "range" riferiti al punteggio della media di valutazione media del biennio.
- Necessità di quantificare in modo certo il fondo annuo disponibile per le progressioni economiche orizzontali "fasce" per gli anni 2015/16/17.
- In ordine alla **Priorità** in caso di parità di punteggio, si ritiene contrattualmente più congruo i sotto elencati criteri, in luogo del solo criterio dell'anzianità anagrafica contenuta nella nuova ipotesi e secondo l'ordine sotto indicato:
  - Maggiore anzianità di posizione economica in assenza di progressioni orizzontali e verticali.
  - Maggiore anzianità complessiva nel SSN.
  - Maggiore età anagrafica.
  - Se in possesso dell' "assegno ad personam riassorbibile" attribuito seguito di precedente passaggio di categoria, al dipendente con un importo maggiore e/o superiore al 50% dell'importo della nuova fascia.

La Segreteria Territoriale FIALS  
La Delegazione RSU/A/12 FIALS









Segreteria Territoriale-Aziendale A.V.n°2 Ancona



*ASU 2  
Personale*

Ancona, li 10.05.2016

Dichiarazione da allegarsi all'ipotesi di accordo sottoscritto il 9 Maggio 2016 tra la D.A.V. n°2/RSU ed OO.SS., concernente le progressioni economiche orizzontali - Fasce - per gli anni 2015/2016/2017 - integrazione art. 2 ipotesi di accordo sottoscritto il 26 febbraio 2016 come parte integrante dello stesso.

Nel prendere atto della correzione integrazione posta all'art.2 rispetto alla precedente declaratoria presente nell'ipotesi di accordo del 26.02.2016 riguardante le progressioni economiche orizzontali per il personale del comparto, rileva che la modifica -integrazione posta, possa non essere ritenuta idonea a sanare nel merito i rilievi posti dal Collegio Sindacale in ordine al requisito di accesso, come a quello dell'applicabilità temporale della graduatoria in ordine ai fondi di contrattuale competenza annuale non quantificati anche nell'ultima versione sottoscritta.

La Segreteria Territoriale FIALS  
La Delegazione RSU/AV. 2 FIALS